

MICHELE GRIGOLI

*Prof. ord. di Diritto della navigazione  
nell'Università degli Studi di Catania*

## L'ATTIVITÀ DI PESCA-TURISMO

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. Dati connotativi della fattispecie. 3. I beni. 4. L' esercente. 5. L' attività. 6. Specificazione del regime vigente.

1. La realtà effettuale della materia di navigazione è connotata da un duplice processo evolutivo: ossia, sul piano tecnico-economico, dalla prospettazione di modelli di riferimento germinati dalla peculiare fecondità della materia; sul piano giuridico, dalla ricorrente manifestazione del tipico processo di specializzazione della norma per aderire alle istanze del rinnovato quadro nautico.

Una emblematica applicazione di siffatti principi è offerta dai recenti interventi deputati ad offrire una congrua regolamentazione dell'attività di pesca-turismo; disciplina che si segnala, appunto, quale risposta adeguata alle necessità specifiche, poste da una nuova modalità di utilizzazione della nave nell'ambito della sfera nautica.

Invero, l'attività, oggetto in questa sede di analisi, costituisce una specifica proiezione della emersione di nuovi valori nella realtà sociale, che corredano il tradizionale substrato del fatto nautico. Sicché, per un assetto adeguato di siffatta, composita fattispecie, il legislatore speciale ha ritenuto necessario adottare il modulo normativo pertinente alla disciplina dell'attività di pesca alle esigenze correlate alle attività turistico-ricreative, secondo il sistema normativo di seguito illustrato.

2. Ai sensi dell'art. 27-*bis* l. 17 febbraio 1982, n. 41,<sup>1</sup> modificata dalla l. 10 febbraio 1992, n. 165<sup>2</sup> e dalla l. 21 maggio 1998, n. 164,<sup>3</sup> è stato previsto che sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 17, comma 3 l. 23 agosto 1988, n. 400. Normativa di rinvio concretata dalla adozione del relativo regolamento di attuazione in ragione del d.m. 13 aprile 1999, n. 293.<sup>4</sup>

Siffatta integrazione della fonte primaria è rivolta, innanzitutto, a definire i dati connotativi della fattispecie. Secondo quanto previsto dall'art. 1, per pesca-turismo si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative (comma 1). Rinviando al prosieguo dell'indagine la specificazione del substrato oggettivo e soggettivo dell'attività in questione, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, è stato puntualizzato che rientrano fra le iniziative di pesca-turismo: a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva<sup>5</sup> mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo art. 3, comma 2;<sup>6</sup> b) lo svolgimento di attività turistico-

1. Concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

2. L'art. 20 della l. n. 165/92 aveva inserito l'art. 27-*bis*, in esame, concernente le "iniziative di pesca-turismo"; articolo che, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. g) della l. 21 maggio 1998, n. 164 (relativa alle misure in materia di pesca e acquacoltura), è citato nel testo.

3. V. nota prec.

4. In *Gazz. Uff.*, 23 agosto 1999, n. 197.

5. Ossia, "l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico" per cui sono stati "vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca" (art. 7, ult. comma d.P.R. n. 1639/68, come modificato dall'art. 1 d.P.R. 18 marzo 1983, n. 219).

6. V. *postea*, par. 5.

ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione dell'attività di pesca professionale,<sup>7</sup> ristorazione a bordo o a terra; c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché di avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

Alla luce del dato connotativo offerto dalla norma, non par dubbio che la fattispecie di cui ci occupiamo debba essere ancorata ad una realtà sportiva e turistico-ricreativa, che offre un ulteriore modello, rispetto a quello noto della navigazione da diporto,<sup>8</sup> di attività nautica dal quale esula il fine di lucro, nel senso, appunto, che il profilo prettamente tecnico dell'impiego del bene specifico è caratterizzato dal perseguimento delle richiamate finalità, esulando da tale delimitazione dell'area di pertinenza dell'attività, contemplata dalla norma, quale ulteriore grado di specializzazione della disciplina nautica,<sup>9</sup> l'aspetto speculativo inerente al potenziamento produttivo della attività stessa mercè la valorizzazione mercantile della utilizzazione del bene; aspetto, quest'ultimo che non può che refluire nella sfera relativa alla normazione generale della navigazione.<sup>10</sup> Premesse che consentono di pervenire ad una appagante qualificazione della fattispecie ed

7. Cioè, l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2 ("gli organismi viventi e non, animali o vegetali, eduli e non eduli", catturati nelle acque indicate nell'art. 1 [cioè "le acque del mare e quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca" (comma 1)], esercitata dai pescatori o dalle imprese di pesca di cui al tit. II del presente regolamento (art. 7 d.P.R. n. 219/83).

8. Cfr., art. 2, comma 1 l. n. 50/71. Cfr., in specie, GRIGOLI, *La nautica da diporto. Analisi e risposte normative*, Bologna, 1997, p. 39.

9. Per una ulteriore applicazione di tali principi, cfr. GRIGOLI, *La navigazione per uso privato: una realtà da tempo attesa*, in questa Rivista, n. 80, 2000, pp. 85-98.

10. Per analoghe valutazioni in tema di nautica da diporto, cfr. GRIGOLI, *op. loc. cit.*

alla congrua enucleazione della stessa dal sistema di impiego della nave, regolato dalla disciplina speciale.

Definita la rilevanza sistematica della fattispecie, deve essere sottolineata la peculiare valenza sociale dello specifico progetto normativo, mirato, da un lato, ad offrire nuove prospettive di impiego della nave da pesca, ovviando, sia pure in parte, alle perduranti difficoltà produttive ed occupazionali del settore e, dall'altro, ad incentivare la pratica della pesca sportiva, il turismo nautico, la conoscenza e valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove consentito, delle acque interne, nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca.

3. Acquisite le note caratterizzanti dell'attività in esame, procedendo all'analisi delle sue componenti, per quanto riguarda, in specie, la individuazione dei beni con cui può essere esercitata l'attività stessa, dalla lettera del richiamato art. 1 si evince<sup>11</sup> che possono essere adibite a tale scopo le navi da pesca costiera, locale o ravvicinata.

Per la identificazione di tali fattispecie, occorre risalire al dettato degli artt. 8 e 9 d.P.R. n. 1639/68.<sup>12</sup> Secondo la prima norma, concernente la distinzione in categorie delle navi destinate alla pesca professionale, sono state assegnate<sup>13</sup> alla terza ed alla quarta categoria le navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono, rispettivamente, atte alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca costiera locale. In merito

11. Occorre lamentare, anche in questa circostanza (per ulteriori riserve manifestate in merito ai modelli offerti dall'attuale aggiornamento della disciplina speciale, cfr., per tutti, GRIGOLI, *La sicurezza del lavoro nautico nell'innovativo sistema regolamentare*, Bologna, 2000) la palese disorganicità del testo analizzato.

12. Relativo al regolamento per l'esecuzione della l. 14 luglio 1963, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

13. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al Capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 8, comma 2 d.P.R. n. 1639/68).

alla seconda disposizione, relativa alla specificazione dei tipi di pesca professionale, premesso che la pesca costiera si divide in pesca locale e in pesca ravvicinata, è stato previsto che la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia, specificatamente<sup>14</sup> con navi da pesca appartenenti alla richiamata quarta categoria (comma 2); invece, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa<sup>15</sup> con navi da pesca di categoria non inferiore alla citata terza categoria (comma 3).

Siffatto quadro normativo deve essere debitamente integrato con il disposto dell'art. 4 del regolamento in esame secondo cui<sup>16</sup> l'attività di pesca-turismo può essere esercitata anche mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'art. 19 d.m. 26 luglio 1995,<sup>17</sup> ad esclusione dei palangari (comma 1). In ragione di tale norma, pertinente al regime della piccola pesca, per nave esercente tale tipo di pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tonnellate di stazza lorda, abilitata esclusivamente<sup>18</sup> ad uno o più dei seguenti sistemi:<sup>19</sup> 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione (comma 2). Alle unità di cui al predetto comma 2, abilitate a quattro o cinque dei sistemi previ-

14. La norma contempla, all'uopo, l'alternativa della possibilità di esercizio del tipo di pesca in questione, senza navi da pesca oppure da terra.

15. Limite, com'è noto, della navigazione costiera. Per una specifica applicazione cfr. art. 408 reg. nav. mar. ("categorie di pesca") secondo cui "la pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia" (comma 1 come modificato dall'art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 54).

16. Per l'ulteriore analisi della norma, v. par. seg.

17. Concernente la disciplina delle licenze di pesca.

18. Soluzione privilegiata dalla norma per una opportuna diversificazione dell'attività, cui corredare lo specifico regime abilitativo (cfr. art. 19, comma 1) (v. nota seg.).

19. Secondo la definizione dell'art. 1, lett. h) d.m. 26 luglio 1995, per "sistema" deve essere inteso il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio è autorizzato nella licenza da pesca.

sti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati (comma 3). Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta di uno fra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2 (comma 4). Alle unità adibite esclusivamente ad uno fra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro fra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui al n. 2), più uno fra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma<sup>20</sup> (comma 5).<sup>21</sup>

Infine, nei limiti consentiti dalla norma,<sup>22</sup> l'attività di pesca-turismo può essere esercitata con "imbarcazioni iscritte in quinta categoria" (art. 4, comma 3 d.m. n. 293/99), ossia, "con navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca (art. 8, comma 1, n. 5) d.P.R. n. 1639/68).

4. La richiamata norma introduttiva del regolamento in esame<sup>23</sup> ha, come rilevato, provveduto, fra l'altro, ad individuare nell'armatore, quale singolo oppure impresa o cooperativa, di nave da pesca costiera, locale o ravvicinata, l'esercente delle attività contemplate dalla norma. Previsione che, secondo una corretta logica sistematica, del tutto aliena dallo schema normativo oggetto di analisi, deve essere opportunamente integrata dalle ulteriori specificazioni di cui agli art. 3, comma 2; 4, commi 1 e 3. Ai sensi della prima disposizione, gli armatori di unità munite di licenze di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi,<sup>24</sup> possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i

20. L'interessato può richiedere al Ministero per le politiche agricole (secondo una lettura aggiornata della norma) la sostituzione di uno fra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso fra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al n. 2 (comma 6).

21. Il regime di cui al citato primo comma dell'art. 4 non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro (comma 2).

22. V. par. seg.

23. V. *retro*, par. 2.

24. Per cui i predetti sistemi a traino devono essere sbarcati e sigillati, prima dell'esercizio dell'attività di pesca-turismo, dalla locale autorità marittima (art. 3, comma 2).

sistemi consentiti dal citato art. 19 d.m. 26 luglio 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, anche le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo nei limiti specificati dalla norma.<sup>25</sup>

Infine, ai sensi del comma 3 dell'art. in esame, le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con le "imbarcazioni" precedentemente specificate.<sup>26</sup>

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;<sup>27</sup> b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;<sup>28</sup>

25. V. par. prec. Cfr., altresì, par. seg.

26. V. *retro*, loc. *cit.*

27. Annotazioni che, rilasciate in ragione del processo verbale degli accertamenti effettuati nel corso delle visite (iniziale, periodica, occasionale (art. 10 d.m. 22 giugno 1982), comprovano (cfr. art. 4, comma 2 l. n. 616/62; art. 46 d.P.R. n. 435/91) che la nave è conforme alle prescrizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e dei regolamenti dell'ente tecnico ad essa applicabili e vengono apposte sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, secondo che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori o galleggianti.

28. Ai sensi dell'art. 184 del vigente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, fermo restando quanto stabilito al libro II tit. I (ove sono state inserite le norme sulla stabilità della nave allo stato integro (art. 60), alla stabilità in allagamento (art. 61), alla prova di stabilità (art. 62), alle istruzioni sulla stabilità (art. 63), nonché alla dispensa della prova di stabilità

c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo<sup>29</sup> (art. 5, comma 1). Documentazione che deve essere corredata con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare (art. 7, comma 1).<sup>30</sup>

L'autorizzazione in questione, che è rilasciata dal capo del compartimento del luogo di iscrizione della nave entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,<sup>31</sup> deve tener conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti<sup>32</sup> e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano<sup>33</sup> (art. 5, commi 2 e 4).<sup>34</sup>

(art. 64), le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesca; c) nave al rientro dalla campagna di pesca con il pieno di pescato (comma 1). Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri può essere concesso che le verifiche di stabilità siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilità della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severi nei riguardi della stabilità (comma 2). In senso sostanzialmente conforme, cfr. art. 18 d.m. 22 giugno 1982.

29. V. par. seg.

30. Si deve sottolineare, ancora una volta, la eclatante disorganicità del regolamento in esame che per specificare la documentazione che deve corredare la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, ha parcellizzato la risposta normativa in due successive disposizioni; soluzione privilegiata anche in merito al regime dell'autorizzazione come si evince dalla pertinente disciplina richiamata nel testo.

31. L'esercente l'attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione (art. 5, comma 5).

32. In ragione di quanto previsto dall'art. 29 del citato regolamento per la sicurezza della navigazione (relativo agli accertamenti per le annotazioni di sicurezza) se, da un lato, l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e ai recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico; dall'altro, l'autorità marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.

33. V. *retro*, nota 28.

34. Anche in questo caso si deve lamentare l'estrema frammentarietà della norma.



Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, deve fissare il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12,<sup>35</sup> attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (art. 5, comma 3).

L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza del presente decreto (art. 7, comma 2).<sup>36</sup>

5. Circa, infine, il regime dell'attività di pesca-turismo, ai sensi dell'art. 2 del regolamento in esame, le relative iniziative possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'art. 5, primo comma, lett. c) d.m. 22 giugno 1982,<sup>37</sup> anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata<sup>38</sup> (art. 2, comma 1).

Le unità di cui al citato primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre - 30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate (art. 2, comma 4).<sup>39</sup>

35. Disposizione che, se, da un lato, risulta coerente con l'indirizzo ormai consolidato in tema di definizione di navi passeggeri (cfr., da ultimo, art. 1, 25 d.P.R. n. 435/91; art. 1 d.lg. n. 436/86) configurata, appunto, come nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a quello specificato nel testo, dall'altro, è altrettanto conforme rispetto alla prescelta selezione della specie di attività, disciplinata dal regime in esame, il quale, appunto, esclude, come già acclarato, dalla sua sfera applicativa il trasporto di passeggeri quale tipo di operazione economica, nella sua duplice connotazione di trasporto oneroso e gratuito. Per analoghe valutazioni in merito alla disciplina della navigazione ad uso privato, cfr. GRIGOLI, *La disciplina, cit.*, par. 6.

36. V. le riserve formulate nelle note 30 e 34.

37. Norma che, in ragione del regime pertinente all'imbarco di ricercatori, espressamente prevede che "nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio".

38. Limiti operativi che coincidono appieno con quelli relativi ai tipi di pesca in questione (v. *retro*, par. 3).

39. Anche in questo caso risulta palese la disorganicità della formulazione normativa.

È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età (art. 2, comma 3).

Le unità in esame sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento (art. 2, comma 2).

Ai sensi, poi, del primo comma dell'art. 3, l'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca,<sup>40</sup> nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'art. 96 d.P.R. n. 1639/68.<sup>41</sup>

Correda il sistema tutorio previsto dal regolamento in esame, innanzitutto la previsione del terzo comma<sup>42</sup> dell'art. 3, secondo cui, quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.<sup>43</sup>

Ai sensi, poi, del primo comma dell'art. 4, per le navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda, che potranno esercitare l'attività di pesca-turismo nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.<sup>44</sup>

40. V. *retro*, loc. cit.

41. Secondo detta norma, "i pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento (comma 1). Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego".

42. Come acclarato (v. *retro*, par. 2), l'art. 1, comma 2 ha citato, erroneamente, al riguardo, il comma 2.

43. Previsione che corrobora il sistema di sicurezza del lavoro nautico: cfr., in specie, GRIGOLI, *op. loc. cit.*

44. Per quanto concerne in specie i segnali di soccorso, le navi abilitate alla pesca locale devono essere dotate di 4 razzi a paracadute a luce rossa e di due segnali a mano a stelle rosse (art. 17, n. 2, a) e b) d.m. 22 giugno 1982). In merito, invece, ai mezzi di salvataggio, v. nota 46.

Infine, le navi destinate all'esercizio dell'attività in esame devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al d.m. 25 maggio 1988, n. 279<sup>45</sup> (art. 6, comma 1).

I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle navi da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca-turismo, sono quelli indicati dagli artt. 12, 13, 14 e 15 d.m. 22 giugno 1982;<sup>46</sup> gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità dovranno essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini (comma 2).

Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la

Circa, poi, i mezzi antincendio, le navi munite di apparato motore devono essere fornite almeno di un estintore portatile a schiuma, o polvere, o a CO<sub>2</sub> da sistemarsi in prossimità del motore, per potenze inferiori a 100 cavalli, e di due estintori per potenze superiori (art. 16, comma 1 d.m. 22 giugno 1982). Quando la nave è dotata di installazione radioelettrica deve essere sistemato, in vicinanza della stessa, un estintore portatile a CO<sub>2</sub> (comma 2).

L'ulteriore prescrizione regolamentare di sicurezza contempla la dotazione di carte nautiche necessarie nell'esercizio dell'attività di pesca (art. 20), della bussola magnetica di governo, secondo i casi principale e normale (art. 21) ed, infine, della stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) (art. 22).

45. Ivi sono state specificatamente indicate la tabella A relativa alla quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate, fra l'altro, le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e la tabella D, concernente la quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte, in specie, della dotazione di bordo delle navi da pesca costiera locale e ravvicinata.

46. Art. 12 ("Mezzi di salvataggio"). "I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento" (di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

Art. 13 ("Mezzi di salvataggio collettivi"). "Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio: a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo; b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi".

Art. 14 ("Mezzi di salvataggio individuali"). "Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo".

pesca,<sup>47</sup> le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile (comma 4).

Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.<sup>48</sup>

6. In sede di chiusura del provvedimento analizzato è stato specificato che il d.m. 19 giugno 1992<sup>49</sup> e 1° aprile 1998<sup>50</sup> sono abrogati (art. 8, comma 1).

Sono, invece, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale<sup>51</sup> (comma 2).

Art. 15 ("Salvagente anulare"). "Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere, oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondente alla seguente tabella: a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1; b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24, n. 2 di cui uno con boetta luminosa; c) per navi di lunghezza fuori tutto superiore a mt. 24, n. 4 di cui due con boetta luminosa".

A corredo del regime richiamato, si deve sottolineare che ai sensi dell'art. 7 del regolamento in esame, su tutte le navi gli apparecchi, i dispositivi e i materiali richiesti dalle citate norme e contenute nell'elenco ad esse allegato (ivi sono stati indicati: 1) estintori di incendio portatili; 2) agenti sostitutivi della schiuma per estintori di incendio; 3) segnali di soccorso (razzi a paracadute, segnali a mano); 4) zattere di salvataggio gonfiabili; 5) zattere di salvataggio rigide; 6) apparecchi galleggianti di salvataggio; 7) boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagente anulari; 8) cinture di salvataggio), devono essere di "tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione" (secondo una lettura aggiornata della norma).

47. V. *retro*, nota 44.

48. Ossia due anni dalla data del rilascio (art. 10, ult. comma d.m. 22 giugno 1982).

49. Recante norme di attuazione dell'art. 27-bis l. n. 41/82 in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo (in *Gazz. Uff.* 22 giugno 1992, n. 150).

50. Relativo alla modifica del d. citato nella nota prec. (in *Gazz. Uff.* 8 giugno 1998, n. 131).

51. Cfr. d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo nel mare territoriale"); d.P.R. 12 novembre 1975, n. 913 ("Norme di attuazione dello Statuto per la regione siciliana in materia di pesca marittima